



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

COMUNICAZIONE N° 22

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI PROVINCIALI DEI
MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER GLI
ISCRITTI ALL'ALBO DEI MEDICI CHIRURGHI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER GLI
ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI ODONTOIATRI

LORO SEDI

Oggetto: Delibere su estensione bonus alluvioni e sulla fattispecie di esonero per il "Corso di formazione manageriale"

Gentili Presidenti,

Vi aggiorno in merito alle delibere che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha approvato nella riunione del 17 gennaio u.s.

La prima, in conformità alla delibera 3 del 08 novembre 2023, estende il riconoscimento della riduzione dell'obbligo formativo per il triennio 2023-2025 per i professionisti sanitari che hanno svolto la loro attività professionale nel territorio delle province di Firenze, Pistoia e Prato, Pisa e Livorno colpito da eccezionali eventi metereologici a partire dal giorno 02 novembre 2023 e viene così applicata:

- per i professionisti residenti la riduzione è pari a 1/3 dell'obbligo formativo individuale triennale
- per i professionisti non residenti che hanno svolto in maniera documentata la loro attività professionale nei territori sopra richiamati, durante il periodo dell'emergenza, è riconosciuta una riduzione pari massimo ad un terzo dell'obbligo formativo individuale (triennio 2023/2025). La riduzione è computata proporzionalmente ai giorni di attività lavorativa svolti su base annua durante il periodo dell'emergenza e, comunque, nel limite massimo di un terzo dell'obbligo formativo triennale individuale. Per il riconoscimento della riduzione tali professionisti sanitari dovranno, all'interno dell'apposita sezione del portale CoGeAPS, entro il 31 dicembre 2025, dichiarare la sussistenza dei presupposti di cui alla vigente normativa.

La seconda riconosce, quale ipotesi di esonero non espressamente normate dal Manuale sulla Formazione Continua del Professionista Sanitario, la partecipazione al "*corso di formazione manageriale*" di cui alla Missione 6 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che si caratterizza per una durata di 200 ore complessive, alla stregua di quanto previsto dallo stesso Manuale al paragrafo 4.1 (Esoneri) per i "corsi di formazione manageriale ai sensi dell'art. 16 quinquies del d.lgs. n. 502/92 e successiva rivalidazione degli stessi".

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Via Ferdinando di Savoia, 1 – 00196 Roma – Tel. 06 36 20 31 Fax 06 32 22 794 – e-mail: ecm@fnomceo.it – C.F. 02340010582



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Ai sanitari che concludono positivamente il Corso di formazione manageriale, di cui alla Missione 6 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), è riconosciuta, a titolo di esonero, la riduzione di un terzo dell'obbligo formativo individuale del triennio di riferimento.

Ciascun professionista potrà autonomamente inserire il suddetto esonero all'interno del portale CoGeAPS senza necessità di presentare specifica istanza alla CNFC.

L'occasione è gradita per porgere i migliori saluti

Il Presidente

Filippo Anelli



FILIPPO ANELLI
08.02.2024 12:34:14
GMT+01:00

All.ti: Delibera CNFC del 17 gennaio 2024 su estensione bonus alluvioni;

Delibera CNFC del 17 gennaio 2024 sulla fattispecie di esonero per il "corso di formazione manageriale".

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Via Ferdinando di Savoia, 1 – 00196 Roma – Tel. 06 36 20 31 Fax 06 32 22 794 – e-mail: ecm@fnomceo.it – C.F. 02340010582

Commissione nazionale per la formazione continua

DELIBERA N.1/2024

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA

VISTO il d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i. e, in particolare, l'art. 16-ter che istituisce la Commissione nazionale per la formazione continua in medicina;

VISTO l'Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 1° agosto 2007, Rep. Atti n. 168/CSR, recante il "Riordino del sistema di formazione continua in medicina";

VISTO l'art. 2, commi 357 e 358 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, in base al quale la Commissione nazionale per la formazione continua è costituita nella composizione individuata nell'Accordo Stato - Regioni del 1° Agosto 2007 che modifica l'art. 16-ter del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, i contributi alle spese previsti all'art. 92, comma 5 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 affluiscono direttamente al bilancio dell'Agenas ai fini della copertura dei relativi oneri, ivi incluse le spese di funzionamento della Commissione nazionale per la formazione continua;

VISTO l'Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 5 novembre 2009, Rep. Atti n. 192, concernente "Il nuovo sistema di formazione continua in medicina - Accredimento dei *provider* ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività realizzate all'estero, liberi professionisti";

VISTO il D.P.C.M. 26 luglio 2010 - Recepimento dell'Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, stipulato in data 5 novembre 2009, in materia di accredimento dei *provider* ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività formative realizzate all'estero e liberi professionisti;

VISTO l'Accordo Stato - Regioni del 19 aprile 2012, ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 28 agosto 1997 n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante "Il nuovo sistema di formazione continua in medicina - Linee guida per i Manuali di accredimento dei *provider*, albo nazionale dei *provider*, crediti formativi triennio 2011/2013, federazioni, ordini, collegi e associazioni professionali, sistema di verifiche, controlli e monitoraggio della qualità, liberi professionisti";

VISTO l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 2 febbraio 2017 sul documento "La formazione continua nel settore salute" ed in particolare la lettera c) del paragrafo 1 dell'art. 8 secondo cui la Commissione nazionale per la formazione continua approva il Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, acquisito il parere obbligatorio e vincolante del Comitato tecnico delle Regioni, approva i Manuali sulla formazione continua del professionista sanitario e delle verifiche dei *provider*, sentito il Comitato tecnico delle Regioni;

VISTO il Decreto Ministeriale del 27 settembre 2022 con cui è stata ricostituita, presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, la Commissione nazionale per la formazione continua per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 16-ter, comma 2 del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Ministeriale del 1° agosto 2023, con il quale è stata modificata la composizione della Commissione nazionale per la formazione continua di cui al D.M. del 27 settembre 2022;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023 con la quale è stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno

Commissione nazionale per la formazione continua

colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2023 con la quale sono stati estesi gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, al territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023 con la quale è stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatesi nei giorni dal 15 al 17 maggio 2023 nel territorio dei comuni di Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio e di Londa della città Metropolitana di Firenze;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023 con la quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 1, lettera c) e dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatesi a partire dal 16 maggio 2023 nel territorio dei comuni di Fano, di Gabicce Mare, di Monte Grimano Terme, di Montelabbate, di Pesaro, di Sassocorvaro Auditore e di Urbino della provincia di Pesaro e Urbino;

VISTO il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 coordinato con la legge di conversione 31 luglio 2023, n. 100 recante: «*Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatesi a partire dal 1° maggio 2023 nonché' disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dai medesimi eventi.*» ed in particolare l'art. 13, comma 2, nella parte in cui afferma «*I crediti formativi del triennio 2023-2025, da acquisire, ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell'articolo 2, commi da 357 a 360, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, attraverso l'attività di formazione continua in medicina, si intendono già maturati in ragione di un terzo per tutti i professionisti sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, che hanno svolto in maniera documentata la loro attività professionale nei territori dei comuni indicati nell'allegato 1 durante il periodo dell'emergenza. Il conseguimento di tali crediti è computato proporzionalmente al periodo di attività svolta su base annua*».

VISTA la delibera n. 3 del 2023 del 8.11.2023 della Commissione nazionale;

VISTA la Delibera Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023 che dichiara, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatesi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Pistoia e Prato, Pisa e Livorno;

VALUTATA la presenza di tutti gli elementi utili all'applicazione di quanto previsto dalla normativa citata in premessa;

DELIBERA

1. Di dare mandato al COGEAPS di procedere con l'applicazione, per il triennio 2023/2025, di una riduzione pari a 1/3 dell'obbligo formativo individuale triennale ai professionisti sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3 residenti nei territori delle province di Firenze, Pistoia e Prato, Pisa e Livorno.
2. Per professionisti sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, non residenti nei territori delle province di cui al comma 1, che hanno svolto in maniera documentata la loro attività professionale nei territori sopra richiamati, durante il periodo dell'emergenza, è riconosciuta una riduzione pari massimo ad un terzo dell'obbligo formativo individuale (triennio 2023/2025). La riduzione è computata


Commissione nazionale per la formazione continua

proporzionalmente ai giorni di attività lavorativa svolti su base annua durante il periodo dell'emergenza e, comunque, nel limite massimo di un terzo dell'obbligo formativo triennale individuale. La riduzione così calcolata è arrotondata al numero intero più vicino e in caso di equidistanza è arrotondata per eccesso.


3. Per il riconoscimento della riduzione di cui al comma 2, i professionisti sanitari dovranno, all'interno dell'apposita sezione del portale Co.Ge.A.P.S., entro il 31 dicembre 2025, dichiarare la sussistenza dei presupposti di cui alla vigente normativa.

Roma, 17/01/2024

Il Segretario
della Commissione Nazionale
per la formazione continua
(Dott.ssa Lorena Martini)



Il Vice Presidente
della Commissione Nazionale
per la formazione continua
(Dott. Filippo Anelli)



Commissione nazionale per la formazione continua

DELIBERA N.2/2024

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA

VISTO il d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i. e, in particolare, l'art. 16-ter che istituisce la Commissione nazionale per la formazione continua in medicina;

VISTO l'Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 1° agosto 2007, Rep. Atti n. 168/CSR, recante il "Riordino del sistema di formazione continua in medicina";

VISTO l'Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 5 novembre 2009, Rep. Atti n. 192, concernente "Il nuovo sistema di formazione continua in medicina - Accreditamento dei *provider* ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività realizzate all'estero, liberi professionisti";

VISTO il D.P.C.M. 26 Luglio 2010 - Recepimento dell'Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, stipulato in data 5 Novembre 2009, in materia di accreditamento dei *provider* ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività formative realizzate all'estero e liberi professionisti;

VISTO l'Accordo Stato - Regioni del 19 aprile 2012, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 28 agosto 1997 n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante "Il nuovo sistema di formazione continua in medicina - Linee guida per i Manuali di accreditamento dei *provider*, albo nazionale dei *provider*, crediti formativi triennio 2011/2013, federazioni, ordini, collegi e associazioni professionali, sistema di verifiche, controlli e monitoraggio della qualità, liberi professionisti";

VISTO l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 2 febbraio 2017 sul documento "La formazione continua nel settore salute";

VISTA la legge n. 3 del 2018 rubricata "*Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute*";

VISTO il Decreto Ministeriale del 27 settembre 2022 con cui è stata ricostituita, presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, la Commissione nazionale per la formazione continua per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 16-ter, comma 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Ministeriale del 1° agosto 2023, con il quale è stata modificata la composizione della Commissione Nazionale per la Formazione Continua di cui al D.M. del 27 settembre 2022;

VISTO il Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, il quale al par. 4.3 dispone: "*la CNFC è competente, per tutti i professionisti sanitari, alla valutazione delle istanze di esonero ed esenzione non espressamente normate dal presente Manuale.*";

VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza per l'Italia (PNRR) valutato positivamente con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

Commissione nazionale per la formazione continua

VISTA la Missione 6 e, in particolare, l'allegato 1, che ricomprende il sub-investimento "2.2 c "Sviluppo delle competenze tecniche- professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario" – sub-misura: "corso di formazione manageriale";

VISTO il decreto del Ministero della salute del 1 aprile 2022, recante l'attribuzione delle risorse degli interventi e sub-interventi di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) a titolarità del Ministero della salute Missione 6 e, in particolare, l'allegato 1, che ricomprende il sub-investimento "2.2 c "Sviluppo delle competenze tecniche- professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario" – sub-misura: "corso di formazione manageriale".

CONSIDERATA l'esigenza di valorizzare nell'ambito della formazione continua in medicina la frequenza al suddetto "corso di formazione manageriale" di cui alla Missione 6 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che si caratterizza per una durata di 200 ore complessive;

CONSIDERATO che la sez IV della CNFC nella riunione del 4 dicembre 2023 ha condiviso l'opportunità di ricondurre la frequenza al "corso di formazione manageriale" di cui alla Missione 6 del Piano Nazionale di Ripresa e resilienza tra le ipotesi di esonero non espressamente normate dal Manuale;

DELIBERA

1. Di riconoscere quale ipotesi di esonero non espressamente normate dal Manuale sulla Formazione Continua del Professionista Sanitario, la partecipazione al "corso di formazione manageriale" di cui alla Missione 6 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che si caratterizza per una durata di 200 ore complessive, alla stregua di quanto previsto dallo stesso Manuale al paragrafo 4.1 (Esoneri) per i "corsi di formazione manageriale ai sensi dell'art. 16 quinquies del d.lgs. n. 502/92 e successiva rivalidazione degli stessi";
2. Ai sanitari che concludono positivamente il corso di formazione manageriale, di cui alla Missione 6 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), è riconosciuta, a titolo di esonero, la riduzione di un terzo dell'obbligo formativo individuale del triennio di riferimento;
3. Ciascun professionista potrà autonomamente inserire il suddetto esonero all'interno del portale Co.ge.A.P.S senza necessità di presentare specifica istanza alla CNFC.

Roma, 17/01/2024

Il Segretario
della Commissione Nazionale
per la formazione continua
(Dott.ssa Lorena Martini)

Il Vice Presidente
della Commissione Nazionale
per la formazione continua
(Dott. Filippo Anelli)